

chiunque effettuati), gli oneri ed i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. **4.7** Nel caso di recesso dalla fornitura gas del Mercato libero, il Fornitore, nel caso in cui non riceva domanda di subentro nella fornitura da parte di altro fornitore, si riserva la facoltà di richiedere la disalimentazione del PDR, con conseguente interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. **4.8** In caso di recesso, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si adopereranno per far sì che vengano meno anche i contratti di cui al precedente art. 2.2 e successivo art. 5. **4.9** In caso di recesso del Cliente il Fornitore addebiterà sulla prima fattura utile il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 11 qualora non fosse stato versato in precedenza. **ART. 5 - MANDATI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE: Servizi di trasporto, dispacciamento e gestione connessione. 5.1** Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati irrevocabili: 1) un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. per (i) la stipula e la gestione del contratto di trasporto di energia elettrica e di vettore del gas con il Distributore; (ii) la stipula e la gestione del contratto di dispacciamento di energia elettrica e trasporto di gas con i rispettivi soggetti coinvolti; (iii) la gestione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o di distribuzione del gas, autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere eventualmente l'interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del PDR, con manleva del Fornitore e del Distributore da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare; (iv) lo svolgimento delle attività e delle pratiche necessarie o opportune per la gestione della connessione del PDR. Tale mandato è a titolo oneroso e obbliga altresì il Cliente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha stipulato in proprio nome; 2) un mandato con rappresentanza per la sottoscrizione delle condizioni tecniche allegate al contratto di trasporto, consapevole che l'accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione. **5.2** Resta fermo che il Cliente è e rimane titolare del rapporto di connessione, ovvero sia di ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente la connessione alla rete dei propri impianti. Il Fornitore nell'espletamento dei mandati stipulati e suddetti contratti di trasporto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall'ARERA e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall'ARERA e recepiti da Terna e dal Distributore. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle condizioni tecniche del Distributore e del contratto di gestione della connessione. Tali documenti sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Fornitore, nell'area riservata ai clienti. **5.3** Il Fornitore è sin d'ora autorizzato, ai sensi dell'art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi a se stesso nell'esecuzione dei mandati ricevuti. **5.4** Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini dei suddetti mandati e per il corretto svolgimento dell'attività di connessione, rendendo non onerosa la gestione dei mandati stessi e rimborsando tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per l'espletamento degli stessi.

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE.
6.1 A fronte della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale di cui al Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli importi qui di seguito elencati e quelli stabiliti nelle CE che, relativamente al periodo di efficacia e per le voci di costo nelle stesse indicate, prevalgono, in caso di contrasto, su ogni altra disposizione. **6.2** Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica: **6.2.1 Copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica:** sarà fatturato al Cliente il prezzo dell'energia elettrica riportata nelle CE moltiplicato per la quantità di energia assorbita dal POD in ogni fascia oraria, tenuto conto anche delle Perdite di rete. Allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche (prezzi) stabilite nelle CE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CE comunicati dal Fornitore secondo le modalità e i termini di cui all'art. 13 del Codice di Condotta, tali condizioni verranno automaticamente adeguate applicando mensilmente il prezzo medio per fasce orarie (come definite nella delibera ARERA 181/06 "Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007") del parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale), come definito all'art. 30, co. 4, del.111/06, con un importo aggiuntivo di 0,013 €/kWh, e in aggiunta a tutte le altre componenti di seguito specificate. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; **6.2.2 Trasmissione, distribuzione e misura:** a fronte dei mandati di cui all'art. 5, il Cliente riconosce al Fornitore, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura, tutte le componenti così come definite nel TIT. A copertura dei costi sostenuti per il servizio di distribuzione, vengono applicate le opzioni tariffarie base di riferimento del Distributore di volta in volta vigenti. A copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al TIT. Saranno fatturati i corrispettivi e gli oneri relativi o accessori alla somministrazione di energia elettrica, inclusi i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica come definiti dall'ARERA, da Terna S.p.a. e dai distributori per i clienti finali del mercato libero anche se introdotti, modificati o diversamente denominati successivamente alla sottoscrizione del Contratto; **6.2.3 Congestione:** salvo differente indicazione nelle CE, è addebitato un importo forfettario pari a 0,00241 €/kWh a copertura degli oneri connessi all'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzazione della capacità di trasporto come definito all'art. 42 della del. 48/04; **6.2.4 Dispacciamento:** a fronte dei mandati di cui all'art. 5 il Cliente riconosce al Fornitore tutti i costi sostenuti per il servizio di dispacciamento. Salvo differente indicazione nelle CE, gli oneri di dispacciamento saranno regolati secondo le disposizioni della del. 111/06 e del TIS; **6.2.5 Commercializzazione e vendita, ulteriori componenti:** salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci aggiuntive (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, MCT, costi per il servizio di aggregazione delle misure) e altri oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l'applicazione della relativa tariffa prevista dalla ARERA, un valore equivalente alla PCV della tariffa prevista dalla ARERA. **6.2.6** A copertura dei costi di commercializzazione e vendita di cui al TIV è posto a carico del Cliente: a) per il Cliente Domestico, un importo aggiuntivo di 1,39 €/mese; b) per il Cliente Business, un importo aggiuntivo di 7,49 €/mese; seguito del subentro di A.S.M. Garbagnate Milanese, un brand di Gesam Gas e Luce S.p.A. unipersonale al precedente fornitore, per il Cliente Business è posto a carico del Cliente un corrispettivo fisso una tantum di € 19,00 per PDR, salvo diversa indicazione nelle CE; **6.2.7 Sbilanciamento:** salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente Business oneri a copertura dei costi di bilanciamento per un importo pari a 0,0039

€/kWh; **6.2.8) componente tariffaria ACR (Adeguamento Costi di Rischio)** pari a 4,08 €/mese. **6.3 Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale:** **6.3.1 Corrispettivo di vendita:** sarà fatturato al Cliente il prezzo del gas naturale riportato nelle CE moltiplicato per la quantità di gas naturale prelevato al PDR. Allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche (prezzi) stabilite nelle CE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CE comunicati dal Fornitore secondo le modalità e i termini di cui all'art. 13 del Codice di Condotta, tali condizioni verranno automaticamente adeguate applicando mensilmente la tariffa che verrebbe applicata al Cliente nella località dove è ubicato il PDR in base ai criteri definiti dall'ARERA, in ragione delle caratteristiche tecniche del PDR (portata oraria, capacità impegnata, uso del gas), al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relativa addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, tenuto conto di un importo aggiuntivo di 0,13 €/Smc, oltre a tutte le altre componenti di seguito specificate. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; **6.3.2 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio:** salvo differente indicazione nelle CE, sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l'applicazione della relativa tariffa prevista dalla ARERA, un valore equivalente alla QVD, fissa e variabile, della tariffa prevista dalla ARERA.

6.3.3 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, ulteriori componenti: il Cliente riconosce al Fornitore componenti di costo calcolate in aumento sulla base fornita dall'art. 7 del TIVG come di seguito illustrate: a) per il Cliente Domestico, di una quota fissa pari a 2,38 €/PDR/mese; b) per il Cliente Business, di una quota fissa pari a 2,85

€/PDR/mese e di una quota variabile pari a 0,0149 €/Smc; **6.3.4 Componente relativa al servizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura e relativa commercializzazione e oneri aggiuntivi:** il Cliente riconosce al Fornitore anche le componenti di costo previste ai sensi del TIVG; Il prezzo del gas ove stabilito in €/GJ è convertito in €/m³ considerando un gas fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionalmente pari a 38,52 MJ/m³ e sarà quindi adeguato in fatturato PCS reso disponibile dal trasportatore per il periodo di riferimento. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente, sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. **6.4 Ulteriori condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas:** 1) Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le CE, con le modalità e secondo i termini di cui all'art. 13 del Codice di Condotta; 2) in conformità al TIQE e al Codice di Rete, a fronte del mandato di cui al precedente art. 5 per la gestione della connessione del PDR, il Cliente inoltrerà al Distributore competente tramite il Fornitore le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del PDR (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esecuzione di lavori semplici e complessi, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un PDR già attivo) ai sensi della del. 40/14 e del RQDG. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.4 ed il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni (per l'energia elettrica: di cui all'Allegato C del TIC), il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa pari a € 25,00 (venticinque/00) IVA esclusa; 3) i prezzi per ogni voce, ove legati a valorizzazioni da parte della ARERA, riceveranno integralmente le variazioni stabilite dalla ARERA, con applicazione delle variazioni a far data dalla data di efficacia definita dalla stessa autorità; **6.4.1** salvo differente indicazione in CE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: i) i corrispettivi ed oneri di cui agli artt. 4.3, 8.3, 9, 10, 11, 12 e 17 delle presenti CGF; ii) l'onere AAC per la gestione dell'Assegnamento Annuale delle Capacità. Per i consumi di energia elettrica, il corrispettivo AAC è pari a KE*VCE per ogni kWh. Il coefficiente KE assume il valore di 1,171 per i

Clienti Domestici, 2,570 per i Clienti Business e 3,513 per i condomini. La componente VCE assume il valore di 0,00714

€/kWh; per i Clienti Domestici e per i Clienti Business (non condomini) il corrispettivo AAC viene applicato fino ad un tetto massimo di consumi di 10.000 kWh/anno; per i consumi di gas, il corrispettivo AAC è pari a KG*VCG per ogni Smc, il coefficiente KG assume il valore di 1,03 per i Clienti Domestici, 1,68 per i Clienti Business e 0,767 per i condomini; la componente VCG assume il valore di 0,0257 €/Smc; per i Clienti Domestici e per i Clienti Business (non condomini) il corrispettivo AAC viene applicato fino ad un tetto massimo di consumi di 5.000 Smc/anno, verrà inoltre addebitata al Cliente una parte fissa pari a 2,95 €/PDR/mese; iii) un corrispettivo mensile fisso di gestione della capacità e/o della potenza disponibile a copertura degli oneri di programmazione e di forecasting CGLG pari a 1,446 € per ogni PDR; iv) il corrispettivo di sicurezza operativa SOP a copertura dei costi di gestione rapporti continuativi coi distributori pari a 1,817 €/mese per ogni POD/PDR; v) 6.4.2 salvo differente indicazione in CE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: i) la componente tariffaria PCFAX a copertura dei costi fissi di pianificazione commerciale pari a 1€/PDR/mese; ii) la componente tariffaria COFFX a copertura dei costi fissi di operatività computazionale pari a 1€/PDR/mese; iii) la componente tariffaria OCVAR a copertura dei costi variabili di operatività computazionale pari 0,001 €/kWh; iv) la componente tariffaria OCVARa a copertura dei costi variabili di operatività computazionale pari 0,01 €/Smc v) la componente tariffaria PCVAR a copertura dei costi variabili di pianificazione commerciale pari 0,001 €/kWh; x) la componente tariffaria PCVAR a copertura dei costi variabili di pianificazione commerciale pari 0,001 €/Smc. **6.4.3** il corrispettivo CMOR relativo all'applicazione del sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita uscenti per morosità dei clienti finali, ai sensi del TILP; la cessione del credito ai sensi del TIMOE; ogni ulteriore costo o importo previsto da eventuali delibere dell'ARERA e/o da altre norme di legge espressamente a carico del Cliente finale, ovvero non espressamente a carico del Fornitore; eventuali variazioni tariffarie saranno imputate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore; se i dati relativi alla potenza e/o alla capacità impegnate ed alla residenza che risultano al Distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente sul MA, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti; in caso di rettifica da parte del Distributore, il Fornitore con la prima bolletta utile effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia della rettifica. Considerato che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali (nonché per l'applicazione del canone TV), il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito, per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore i corrispettivi ulteriori eventualmente contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

ART. 7 - RILEVAZIONI DEI CONSUMI E AUTOLETTURE. 7.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore, che effettuerà con la frequenza e le modalità previste dalla normativa di settore. A tal fine, il Cliente si obbliga sin d'ora a consentire l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi. **7.2** Il Cliente può provvedere all'autolettura del misuratore e mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e tempistiche ivi specificate; tale autolettura, se comunicata a A.S.M. Garbagnate Milanese, un brand di Gesam Gas e Luce S.p.A. unipersonale nei termini indicati in bolletta, è ritenuta valida ai fini della fatturazione previa verifica di congruità da parte del Distributore. Tale autolettura inoltre è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito della raccolta della misura effettiva. **7.3** Il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, se del caso in acconto e salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell'ordine di: a) letture fornite dal Distributore; b) autolettura di cui all'art. 7.2; c) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sui dati storici e disponibili al Fornitore; d) dato indicato nel campo "consumo annuo" del MA; e) eventuali sistemi propri di misura e analisi dati. **7.4** Per il solo gas naturale (i) il Fornitore provvederà ad emettere almeno una fattura di conguaglio per ciascun anno di fornitura, decorrente dal momento di avvio della fornitura stessa; (ii) qualora il tentativo di lettura delle misure da parte del Distributore non vada a buon fine, il Distributore informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell'autolettura, rilasciando opportuna nota informativa e, in caso di Clienti titolari di un PDR dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, A.S.M. Garbagnate Milanese, un brand di Gesam Gas e Luce S.p.A. unipersonale renderà noto al Cliente le cause che hanno impedito la raccolta della misura. Nell'ipotesi di cui al punto ii), resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di fornire l'autolettura; in mancanza, il Fornitore provvederà a fatturare sulla base dei consumi stimati. **7.5** Le quantità di energia elettrica e gas naturale prelevate dal Cliente saranno determinate moltiplicando il consumo ricavato dalle letture: a) per il coefficiente K reso disponibile dal Distributore (per l'energia elettrica); b) per il coefficiente C così come previsto dalla ARERA tenendo conto di altitudine e temperatura dell'area territoriale in cui è ubicato il PDR (per il gas).

ART. 8 - USO DELL'ENERGIA E DEL GAS NATURALE, APPARECCHIATURE, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI.

8.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né l'utilizzo di energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD e/o PDR, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno arrecato anche a terzi. Il Cliente è tenuto inoltre ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti dal Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel MA relativamente alla destinazione d'uso finale del gas e/o dell'energia elettrica fruita. **8.2** Il Cliente è unico responsabile della conservazione, della integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui e dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi, ovvero ogni guasto o malfunzionamento del contatore e/o degli impianti di sua pertinenza. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore per mezzo dei propri incaricati. **8.3** Nel caso di interventi richiesti dal Cliente o comunque necessari ed opportuni per verifiche del corretto funzionamento del contatore, spostamento e/o ritardatura dello stesso, guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi dellarete di distribuzione, ecc., il Fornitore provvederà ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore; il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore tutte le relative spese, nonché l'importo ad esso addebitato dal Distributore competente per l'intervento (se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione) e quanto indicato all'art. 6.4. Qualora dalla verifica risulti accertato un malfunzionamento o una manomissione del contatore, il Fornitore, riservata l'eventuale risoluzione del Contratto e/o le più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione e registrazione dei consumi, ricostruzioni che il Cliente dichiara sin d'ora di accettare, sia in ordine alle quantità che ai periodi di competenza in questione. **8.4** Il Fornitore o i suoi incaricati hanno il diritto di accedere agli impianti e alle apparecchiature del Cliente ed il Distributore ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas naturale.

ART. 9 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI, INTERESSI DI MORIA. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Il Fornitore si riserva la possibilità di variare la frequenza di fatturazione conformemente a quanto previsto nel TIF. Il Fornitore si riserva di non emettere fatture per importi inferiori a € 30,00; in quest'ultimo caso tali importi verranno addebitati nelle fatture successive. Il Fornitore si riserva inoltre di emettere un'unica fattura in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas. **9.2** Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'adempimento di decorrenza del Contratto, non verrà applicato alcun onere aggiuntivo. **9.3** Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in fattura entro il termine di scadenza ivi previsto, non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura. **9.4** Salvo differente indicazione nelle CE e la facoltà del Fornitore di rendere disponibili altre modalità di pagamento, il Cliente potrà effettuare il pagamento mediante addebito automatico in conto corrente (SDD, addebito diretto SEPA), bollettino postale e, solo per i Clienti Business per la fornitura di energia elettrica alimentati in MT o per i Clienti Business per la fornitura di gas, con bonifico bancario. Il Cliente, per provvedere al pagamento mediante addebito diretto SEPA (SDD), dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita sezione contenuta nel MA, con la quale conferirà al Fornitore il relativo mandato. **9.5** La scelta della modalità di pagamento SDD non comporta costi aggiuntivi, fermo restando che, salvo ogni altro diritto, A.S.M. Garbagnate Milanese, un brand di Gesam Gas e Luce S.p.A. unipersonale si riserva di addebitare al Cliente fino a € 10,00 in caso di insoluto per mancanza di fondi, qualora l'importo dovuto non venisse saldato entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di sollecito; e in caso di insoluto per motivi tecnici legati ad errata comunicazione di dati da parte del Cliente. A copertura dei costi di sviluppo software per la fatturazione viene applicato il Corrispettivo Fisso mensile GSI per ogni PDR, pari a € 3,79 per i Clienti Domestici ed € 3,18 per i Clienti Business. Per i condomini il corrispettivo fisso GSI Business è moltiplicato per il Fattore Convenzionale FC pari a 4,21. **9.6** Il pagamento degli importi esposti in fattura dovrà essere effettuato per l'intero, non essendo consentiti pagamenti parziali, sospesi, differiti o ridotti o compensazioni, neanche in caso di contestazione e/o di reclamo e/o richiesta di rettifica della fattura, tranne nei casi in cui, trattandosi di Cliente consumatore, ciò sia consentito dal Codice del Consumo. Quanto ad eventuali somme a credito del Cliente, il Fornitore, se del caso previa emissione di documento fiscale, potrà provvedere mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive fatture a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti dal Fornitore. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore, accettando sin d'ora tali metodi di pagamento. **9.7** Successivamente alla cessazione

banche, imprese di assicurazioni, società di recupero crediti, società di factoring o altri terzi, nonché di delegare i pagamenti. Il Cliente s'impegna sin d'ora ad accettare tali condizioni.

Art. 14 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, FORZA MAGGIORE. 14.1 Il Cliente dichiara e prende atto che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attendono esclusivamente ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore al quale il PdP è collegato. 14.2 La fornitura è erogata con continuità e potrà essere interrotta temporaneamente – da parte dei gestori di rete competenti, tra cui Terna – in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, motivi di sicurezza del sistema. 14.3 In ogni caso il Fornitore non sarà responsabile: 1) dei danni causati dall'energia elettrica e gas naturale a valle dei PdP ancorché originati a monte del punto stesso, ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore, di Terna e/o del Cliente; 2) per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi o esplosioni, occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o gas naturale o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza; 3) per eventuali inadempimenti, anche parziali, dovute a fatto o atto del gestore, del Distributore o gestore della rete e/o a terzi, connesse all'esecuzione del Contratto; 4) dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica; 5) del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi, che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente; 6) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili al Fornitore, black-out ed altre cause consimili, ivi compresa l'indisponibilità del servizio di trasmissione e/o distribuzione); 7) per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); 8) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al Cliente stesso e/o terzi, a causa di sospensioni o interruzioni del Servizio dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; 9) per eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall'utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; 10) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura. 14.4 In caso di eventi per i quali A.S.M. Garbagnate Milanese, un brand di Gesam Gas e Luce S.p.A. unipersonale, come sopra detto, non potrà essere ritenuta responsabile, e comunque in ogni caso di interruzione o limitazione della fornitura, non sussisterà quindi alcun obbligo di indennizzo o risarcimento in capo al Fornitore, né diritto per il Cliente di ridurre i corrispettivi, né sussisterà motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente. 14.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, ovvero da soggetti terzi a lui comunque ricollegabili.

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 15.1 Salvo ogni altro diritto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con riferimento alla fornitura congiunta ovvero limitatamente ad uno solo dei servizi di fornitura, in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalle presenti CGF nonché nei seguenti casi: 1) qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni previste a suo carico o si verificano gli eventi contemplati dagli artt. 3.5, 3.6 e 3.7 ("Conclusione del contratto, condizioni per l'attivazione della fornitura"); 8 ("Uso dell'energia e del gas, apparecchiature, verifiche, ricostituzioni consumi"); 9 ("Fatturazione, pagamenti e interessi di mora"); 11 ("Garanzie e deposito cauzionale"); 17.2 e 17.3 ("Norme specifiche per i condomini"); 2) qualora a causa di dati errati o incompleti forniti dal Cliente non sia possibile per il Fornitore procedere con la fatturazione elettronica del servizio di fornitura, in conformità alla legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018); 3) in caso di morosità del Cliente relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas naturale, non sanata nonostante il decorso di 5 giorni da una diffida scritta ad adempiere trasmessa al Cliente; 4) qualora il Cliente o amministratori o soci del Cliente risultino sottoposti a procedure esecutive, protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli; 5) in caso di manomissione di impianti o apparecchiature di qualsiasi tipo e/o prelievi irregolari o fraudolenti; 6) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CE prevedano il relativo obbligo; 7) qualora, per qualunque ragione, il Cliente Business cessi o sospenda l'attività o sia posto in liquidazione. 15.2 L'esercizio della facoltà di cui al presente art. 15 comporterà altresì: 1) l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui ai precedenti artt. 2.2 e 5; 2) la facoltà di richiedere al Distributore il passaggio del Cliente al servizio di maggior tutela/salvaguardia/fornitore di ultima istanza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore; 3) l'obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura sino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione di cui ai precedenti artt. 2.2 e 5, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto. 15.3 Il Cliente prende atto che il Contratto è risolutivamente condizionato all'inadempimento del Fornitore al contratto da quest'ultimo stipulato con l'utente del servizio di distribuzione e quindi alla risoluzione del contratto medesimo. Ove ciò accada, il Contratto continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art. 5 della del. 42/08, che verranno successivamente comunicati, per quanto riguarda l'energia elettrica e in coerenza con i termini previsti dall'art. 27bis della del. 138/04 per quanto riguarda il gas. La fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia per quanto riguarda l'energia elettrica e nell'ambito dei servizi di ultima istanza per quanto concerne il gas.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI, MARCHIO, INDENNIZZI AUTOMATICI. 16.1 Salvo diversa pattuizione scritta comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto si intenderà validamente effettuata: (i) se inviata al Cliente, all'indirizzo indicato nel MA; (ii) se al Fornitore, presso la sede dello stesso Piazza Giovanni XXIII n. 5, 20024 Garbagnate Milanese (MI). Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto. 16.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura; restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedano una specifica modalità di invio delle comunicazioni. 16.3 Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi. 16.4 Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del Contratto fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci e la previsione invalidata sarà sostituita con altra pattuizione il cui effetto, per quanto possibile, sia il più prossimo allo scopo cui la previsione invalida era volta. 16.5 Con la firma del Contratto il Cliente: a) autorizza espressamente il Fornitore ad utilizzare, direttamente o attraverso le società ad essa collegate, il nome, il/i marchio/i e il/i logo/i del Cliente a fini promozionali, informativi e commerciali. Tale utilizzo viene autorizzato in forma completamente gratuita, libera ed in qualunque contesto, con una durata pari a quella prevista dal contratto di fornitura e con l'unico limite che tale utilizzo non pregiudichi l'immagine, il decoro, la dignità e/o il buon nome del Cliente; b) attesta e dichiara di essere l'unico titolare, legittimato ed autorizzato all'uso del nome, marchio/i e logo/i in questione, manlevando e garantendo espressamente il Fornitore da ogni azione o contestazione in merito da parte di soggetti terzi. Il Cliente potrà in qualunque momento revocare la presente autorizzazione mediante apposita raccomandata a/r indirizzata al Fornitore, i cui effetti decorreranno a partire da 10 giorni dal suo ricevimento. Il Cliente non è autorizzato all'uso, in qualunque forma, del nome, del/dei marchio/i e del logo/i del Fornitore senza il suo preventivo consenso scritto. **Art. 17 – NORME SPECIFICHE PER I CONDOMINI.** 17.1 Il Contratto ed i relativi allegati si applicano a tutti i punti di fornitura del condominio. 17.2 L'amministratore del condominio, con la firma del Contratto, dichiara al Fornitore di: i) sottoscrivere il Contratto quale rappresentante *pro tempore* del condominio da esso amministrato e quindi di tutti i condomini, per tutti i punti di fornitura indicati nel Contratto; ii) avere il potere di obbligare i condomini in questione, essendo stato posto in essere ogni adempimento a ciò necessario; iii) manlevare il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata in relazione ad eventuale difetto di potere rappresentativo. 17.3 L'amministratore di condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione richiesta. In particolare, l'amministratore di condominio è obbligato personalmente a fornire al Fornitore, entro 10 giorni da una sua semplice richiesta: i) in caso di morosità del condominio, i nominativi (cognome, nome, codice fiscale, residenza) dei condomini morosi, la quota millesimale di riferimento e ogni documento utile in merito; ii) copia autentica dei registri di cui agli artt. 1130 c.c.; iii) il nominativo ed il recapito del nuovo amministratore di condominio eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i punti di fornitura del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal Fornitore per eventuali volture, subentri, variazioni anagrafiche, ecc. 17.4 In caso di totale o parziale inadempimento a quanto previsto dai precedenti artt. 17.2 e 17.3, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto e richiedere il risarcimento del maggiore danno, l'amministratore sarà tenuto personalmente al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) 15% del valore del credito del Fornitore, risultante dalla posizione contabile del condominio alla data dell'ultima richiesta di adempimento all'obbligo di collaborazione di cui all'art. 17.3 lettera i); b) € 500,00

negli altri casi. 17.5 In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più fatture, il Fornitore, senza necessità di previa messa in mora e fatto salvo ogni altro diritto, tra cui quelli di escutere la garanzia e/o incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 11, ottenere la refusione delle spese indicate negli articoli 9.9 e 9.10 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, addebiterà al Cliente condominio, nella prima fatturazione utile o successivamente, gli interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. **Art. 18 - RECLAMI, TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, INFORMAZIONI.** 18.1 Il Cliente può presentare reclamo o altre richieste scritte ai seguenti recapiti del Fornitore: i) a mezzo posta: Piazza Giovanni XXIII n. 5, 20024 Garbagnate Milanese (MI); ii) via fax al n. 02-99026646; iii) tramite mail: info@asmgarbagnate.it; iv) tramite le ulteriori modalità che il Fornitore si riserva di indicare in fattura o in altra modulistica. 18.2 La presentazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare, sospendere o ridurre l'entità dei pagamenti. 18.3 Il Cliente, se intende promuovere un procedimento giudiziale contro il Fornitore, deve previamente esperire un tentativo di conciliazione della controversia con il Fornitore, davanti al Servizio di Conciliazione dell'Autorità. Il procedimento si svolge online ed è gratuito e può essere promosso dal Cliente solo per una questione per la quale questi abbia presentato un reclamo al Fornitore, se: (i) la risposta del Fornitore sia insoddisfacente ovvero (ii) siano decorsi almeno 50 giorni dalla data di invio del reclamo ed il Fornitore non abbia risposto. In entrambi i casi il tentativo non può essere promosso una volta trascorso più di un anno dalla data di invio del reclamo. 18.4 La domanda di conciliazione può essere proposta dal Cliente direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online o, in caso di Cliente Domestico, anche per posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. Ogni ulteriore dettaglio relativo alla presentazione della domanda si trova all'articolo 6 del TICO, reperibile alla pagina <http://www.sportelloopericonsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione>

18.5 Il Fornitore ha aderito alla procedura ripristinatoria volontaria di cui alla delibera ARERA 228/2017/R/com e s.m.i. **ART. 19 - IMPOSTE E TASSE.** 19.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. 19.2 Fattasalva l'espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'ufficio tecnico di finanza competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo disposizioni di legge. 19.3 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Cliente. 19.4 Ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, il Cliente assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni effettuate. 19.5 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio e/o residenza, di modifica d'uso delle forniture, dell'entità del fabbisogno di fornitura e ogni altra situazione che possa determinare una diversa applicazione dei corrispettivi e/o delle imposte e/o tasse, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei dati e dei relativi aggiornamenti. 19.6 Qualsiasi riduzione e/o esenzione in termini di imposte e/o tasse avrà decorrenza dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della documentazione completa debitamente sottoscritta dal Cliente in originale, nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente tale decorrenza. In caso di mancato invio della documentazione o di documentazione incompleta, il Fornitore dovrà applicare il regime fiscale ordinario e gli eventuali costi derivanti al Fornitore dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette saranno riasdebitati al Cliente. 19.7 Nel caso in cui il Cliente non sia il proprietario dell'immobile presso il quale viene effettuata la fornitura, con la sottoscrizione del Contratto egli garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e. 19.8 Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di rivalersi nei suoi confronti per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'amministrazione finanziaria al Fornitore a seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica. **ART. 20 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE – PRIVACY.** 20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 20.2 Per le controversie inerenti all'applicazione del Contratto sarà competente in via esclusiva: a) per il Cliente Domestico, il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, il foro di Busto Arsizio, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente. 20.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa Privacy riportata nei documenti allegati.

Composizione del Mix Energetico complementare nazionale

Fonti primarie utilizzate	2019	2020
Fonti rinnovabili	41,74%	45,04%
Carbone	7,91%	6,34%
Gas Naturale	43,20%	42,28%
Prodotti petroliferi	0,50%	0,48%
Nucleare	3,55%	3,22%
Altre fonti	3,10%	2,64%

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO (ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto NOME _____ COGNOME _____
Codice Fiscale _____ Telefono _____
residente in: INDIRIZZO _____ CAP _____
LOCALITA' _____ PROVINCIA _____

ESERCITA IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Per il contratto numero _____ sottoscritto con Gesam Gas e Luce S.p.A. unipersonale nel mercato libero in data _____ Per la fornitura di Energia Elettrica Gas Naturale
Nel comune di _____ in via _____ n° _____
Identificata da: POD _____ PDR _____
Luogo _____, il _____
Firma _____
COMPILARE, FIRMARE e INVIARE A utenza@asmgarbagnate.it